

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Roma, 19 luglio 2016
Prot. n° U/AT/pt/2016/1387

Ai Comitati territoriali CSI
e p.c. Ai Consiglieri Nazionali CSI
Alle strutture ed organi associativi
S E D E

Oggetto: Interpretazione delle "Incompatibilità" sulle Norme di Tesseramento.

Cari tutti,

diversi Comitati territoriali, sollecitati da alcune ASD, ci hanno richiesto un chiarimento interpretativo sul paragrafo "Incompatibilità", a pag. 5 delle Norme di Tesseramento 2016/17, laddove si dice che "un tesserato non può far parte del Consiglio direttivo in più di una Società sportiva, che svolga le medesime discipline sportive ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002", ritenuto non perfettamente allineato col senso e lo spirito della Legge da cui esso trae origine, ed in particolare con l'articolo 18-bis ex-legge 128/2004 che apportava modifiche alla citata Legge Finanziaria 2003. Esso testualmente cita: "È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva". Appare una effettiva discrepanza, non solo semantica, tra i due testi, la quale ha consigliato a codesto Ufficio di richiedere una consulenza dall'Ufficio Giuridico-Fiscale sulla conformità del testo interno, che alleghiamo alla presente in quanto molto dettagliata, chiaro frutto di un lavoro ineccepibile.

Nella consulenza peritale si specifica che per "amministratori" si intendono coloro che gestiscono e rispondono della società sportiva, cioè coloro che detengono o possono detenere la legale rappresentanza della stessa; in termini riassuntivi, ma non esaustivi, si parla del Presidente, Vice Presidente e Consigliere della ASD o di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore Unico della SSD. Nel citato paragrafo delle nostre Norme non appare specificato il fatto che il divieto vige esclusivamente nel caso si ricopra, in entrambe le ASD, la stessa carica, mentre è evidentemente consentito fare parte del Consiglio Direttivo di due ASD pur con cariche diverse. Inoltre nelle Norme di Tesseramento non viene specificato che tale divieto si applica solo alle società sportive ASD o SSD iscritte (o che intendono iscriversi) al Registro Nazionale del CONI e per il tramite dello stesso Organismo Sportivo, poiché la legge regola la fruizione delle agevolazioni fiscali previste ed il divieto di redistribuzione degli utili tra i soci; esso appare invece esteso *tout court* e senza distinzione a tutte le società sportive affiliate al CSI, con un esito più restrittivo della legge stessa ed un impatto non indifferente sugli interessi ed operatività di molte società sportive affiliate.

Tale divieto, quindi, **NON VIGE** nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti eccezioni:

- una delle due società sportive non è iscritta al Registro Nazionale ASD del CONI (es. Presidente della ASD "A" di calcio e Presidente dell'Oratorio non-ASD "B" di calcio)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

- il tesserato ricopra nelle due società, due cariche amministrative diverse (es. Presidente della società "A", e Vice Presidente della società "B")
- il tesserato ricopra gli stessi incarichi di tipo tecnico ma non le stesse cariche elettive (es. allenatore, istruttore, responsabile tecnico sia nella società "A" che nella società "B")
- le due società non abbiano alcuna disciplina sportiva in comune (es. Presidente della società "A" di calcio e Presidente della società "B" di pallavolo e basket)
- una delle due società non sia affiliata al CSI, ma solo ad altri EPS o Federazioni (es. Presidente di una società "A" di calcio affiliata solo al CSI e Presidente di una società "B" di calcio affiliata solo alla FIGC).

In tutti questi casi, o in articolazioni di più di uno di essi, non sussiste alcuna incompatibilità di legge e le Norme di Tesseramento, se fanno riferimento alla legge stessa, vi si debbono attenere evitando letture più restrittive o più permissive di quanto non sia da essa consentito.

Il testo in oggetto, pertanto, deve essere più correttamente letto così come segue:

• Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 90, comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) in due o più società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI, che operino nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

Riteniamo questa la interpretazione corretta della norma, con la quale essa deve essere letta fin dall'inizio di questo anno sportivo, cui seguirà la formale implementazione nel testo normativo.

Cordiali saluti.

Area Servizi al Territorio
Il Direttore



(Marco Guizzardi)

All.: Consulenza art. 18/Bis L.289/2002